

La vita del socio superstite prosegue con il forfettario

REGIMI SPECIALI

Irrilevante il regime del margine applicato dalla vecchia Snc

Esclusa la sostitutiva al 5% per l'attività in forma associata nel triennio

Gian Paolo Tosoni

L'impresa individuale derivante da una Snc nella quale non si è ricostituita la compagine sociale, può adottare il regime forfettario (legge 190/2014) e a nulla rileva che la società di persone estinta nell'anno precedente abbia applicato il regime del margine. La precisazione è fornita nella risposta 215 a un interpellato emessa ieri dall'agenzia delle Entrate.

La risposta affronta quindi due situazioni. In primo luogo l'attività proseguita da una impresa individuale a seguito della modificazione soggettiva di una Snc, ancorché nei fatti consista nella prosecuzione di una attività

preesistente, viene ammessa al regime forfettario in quanto questa modificazione che viene comunicata all'agenzia delle Entrate con il modello AA9/12, comporta l'attribuzione di una nuova partita Iva e quindi la persona fisica è a tutti gli effetti un nuovo soggetto passivo. Da qui la possibilità di applicare il regime forfettario. La risposta all'interpellato non lo dice, tuttavia il neo forfettario non potrà applicare l'imposta sostitutiva nella misura super ridotta del 5% in quanto nel triennio precedente è risultato socio di società di persone e quindi ha svolto una attività di impresa in forma associata (articolo 1, comma 65, lettere a e c, della legge 190/2014).

La denuncia dei redditi del primo periodo di imposta non comprenderà solo il quadro «LM» dei forfettari, ma anche un quadro «RH» relativamente al reddito maturato dall'unico socio nella frazione di esercizio in cui è risultata operativa la società di persone fino alla modifica in impresa individuale. Per il medesimo periodo dovrà essere presentata la dichiarazione Iva.

L'altra questione esaminata nella risposta riguarda la precedente attività svolta dalla Snc che consisteva

#ORIENTAPROFESSIONI

I profili vincenti: al via da lunedì

Dal 1° luglio ogni lunedì Il Sole 24 Ore propone il nuovo servizio «OrientaProfessioni - La bussola dei profili emergenti»: una pagina settimanale dedicata ogni volta a un particolare profilo che si sta affermando nel mondo professionale, con le indicazioni non solo sui master e sui percorsi formativi, ma anche su requisiti di ingresso, hard e soft skill, attese retributive e progressioni di carriera. Tre i driver dell'innovazione professionale. Il primo è quello delle novità legislative che stanno creando nuove figure. Il secondo è l'evoluzione della tecnologia. Il terzo è il superamento delle barriere tra una competenza e l'altra, con l'arrivo di professionisti sempre più cross-border.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

nel commercio di libri usati e quindi rientrante nel regime Iva del margine di cui all'articolo 36 del dl 41/1995, che rappresenta una causa ostativa per la applicazione del regime forfettario.

La circolare dell'agenzia delle Entrate 9/E/2019 ha precisato che nel caso in cui un regime incompatibile con il forfettario non sia obbligatorio e quindi il contribuente opti per l'applicazione del regime ordinario Iva, è ammessa l'applicazione del regime forfettario a condizione che l'opzione sia stata esercitata nell'anno di imposta precedente a quello di applicazione del regime forfettario. Nel caso in esame l'imprenditore individuale può aderire immediatamente al regime forfettario a condizione che non applichi il regime del margine. La risposta precisa infatti che non è necessario che la nuova impresa individuale effettui anche l'opzione per il regime ordinario nell'anno di imposta precedente a quello di adozione del forfettario in quanto il requisito espresso nella circolare 9/2019 è riferito ai soggetti preesistenti che esercitano attività già assoggettata al margine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IN BREVE

VERSIL VIALIBERA

Antiriciclaggio lunedì al Cdm

Lunedì riapproda in Consiglio dei ministri il dlgs di recepimento della V direttiva europea sull'antiriciclaggio per la prima approvazione. Il provvedimento, già all'odg del Consiglio di mercoledì, non è stato approvato contrariamente a quanto riportato sul Sole 24 Ore di giovedì scorso.

GARANTE PRIVACY

Multa da un milione per Facebook

Dal Garante privacy sanzione da un milione di euro per Facebook che utilizzando i dati degli utenti aveva tentato di influenzare le elezioni americane. Attraverso una app, scaricata da 57 italiani la società, attraverso la condivisione di dati degli amici, era riuscita a ottenere i dati di oltre 214 mila utenti italiani.

PREVIDENZA PROFESSIONI

Dal decreto crescita un segnale alle Casse

Walter Anedda, presidente della Cassa dei dottori commercialisti, sottolinea che il decreto crescita ha previsto la necessità di una delibera degli enti per l'applicazione del saldo e stralcio, riconoscendo l'autonomia degli enti.

Da associazione a fondazione con registro fisso

TERZO SETTORE

Per l'Agenzia l'operazione risulta neutrale ai fini delle imposte sulle società

Angelo Busani

Alla trasformazione in fondazione di un'associazione riconosciuta che svolge attività commerciale si applica l'imposta di registro in misura fissa; si tratta, inoltre, di un'operazione neutrale ai fini Ires. Lo afferma l'agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 63/E del 28 giugno 2019 occasionata da una istanza di interpello.

Il caso osservato era quello di una associazione il cui scopo è quello di provvedere all'ospitalità di persone che, per le loro condizioni d'età e familiari, abbiano l'esigenza di un istituto che fornisca loro vitto, alloggio e servizi vari, ivi compresi quelli attinenti alla salute ed al benessere personale, e può, inoltre, assicurare assistenza ad ospiti non autosufficienti nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

L'Agenzia dà atto, anzitutto, che il Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 117/2017) ha di recente sdoganato - introducendo nel codice civile l'articolo 42-bis - la fattibilità dell'operazione di trasformazione delle associazioni in fondazioni, e viceversa, in quanto in passato, in mancanza di una norma specifica in materia, si era dubitato della percorribilità di questa soluzione in quanto una tradizionale opinione affermava la necessità di giungere al risultato mediante l'estinzione di un ente e la costituzione di uno nuovo.

Rilevando che il caso esaminato era quello di un'associazione avente a oggetto un'attività prettamente commerciale, l'Agenzia inoltre puntualizza la differenza tra natura commerciale dell'attività esercitata e scopo lucrativo dell'ente: si tratta di

caratteristiche che possono coincidere ma che esprimono concetti non sovrapponibili, in quanto mentre il carattere non commerciale dell'ente dipende dallo svolgimento in via esclusiva o prevalente di un'attività d'impresa, l'assenza del fine di lucro implica, invece, un'espressa previsione statutaria che vincola la destinazione del patrimonio e degli utili, di cui va esclusa (anche in forma indiretta) la ripartizione, alle stesse finalità sociali perseguite dall'ente.

Passando alle imposte applicabili all'operazione osservata (nel presupposto che anche la fondazione risultante dalla trasformazione abbia la natura di ente non commerciale), l'Agenzia afferma che l'imposta di registro si deve applicare nella misura fissa di euro 200, in quanto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986, prevede l'applicazione dell'imposta in misura fissa per le «trasformazioni», oltre che delle società di qualunque tipo ed oggetto, anche «degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole».

Quanto poi alle imposte sui redditi, l'Agenzia osserva che nella fattispecie esaminata si rende applicabile l'articolo 170 del Tuir, il quale, al comma 1, stabilisce che «la trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento»; si tratta di una norma che esprime la neutralità dell'operazione di trasformazione in quanto essa non comporta realizzo né distribuzione delle plusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla Giustizia si tratta sull'equo compenso

PROFESSIONI

Il primo incontro il 3 luglio i lavori dovranno terminare entro il 31 dicembre

Il ministero della Giustizia istituisce, con decreto ministeriale 27 giugno 2019, un tavolo tecnico in tema di equo compenso relativo alle professioni ordinistiche.

La riunione di insediamento si

terrà mercoledì 3 luglio alle 11.30. Presidente del tavolo è il sottosegretario di Stato Jacopo Morrone, a cui si aggiungono otto componenti della Giustizia e 12 componenti esterni in rappresentanza dei 19 Ordini professionali vigilati.

Obiettivo: formulare proposte legislative per garantire uniformità e coerenza ai compensi dei liberi professionisti, soprattutto nei rapporti con la Pa, con gli enti territoriali e i grandi committenti (banche, assicurazioni e multinazionali); un'est-


genza emersa durante l'incontro del 2 aprile tra i presidenti degli Ordini e il sottosegretario Morrone. Secondo il decreto, la formulazione di una norma «esige un'approfondita ricognizione... per pervenire ad una disciplina organica della misura dell'equo compenso eliminando le attuali criticità...». I lavori del tavolo si concluderanno entro il 31 dicembre 2019. Attualmente l'equo compenso è regolato dal Dl 148/2017, articolo 19 - quaterdecies (la legge di conversione è la 172/2017) e dalla legge

205/2017, commi 487 e 488.

La questione equo compenso è un tema molto «sentito» dai professionisti. Se ne è parlato ieri durante un'incontro organizzato a Campobasso dalla Cassa di previdenza forense e dagli Ordini degli avvocati di Campobasso e Larino dove è anche stata presentata la bozza per una legge regionale. Sono già sei le Regioni che hanno legiferato in merito e ieri si è impegnata a farlo anche l'Abruzzo.

— Fe. Mi

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Innovation Days

LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO

8.30 Registrazione dei partecipanti

9.00 Saluti istituzionali

Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore
Gianpiero Calzolari, Presidente BolognaFiere
Valter Caiumi, Presidente Confindustria Emilia Area Centro
Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna

9.40 Il sapere che cambia

Andrea Bozzoli, Amministratore Delegato Hpe-Coxa
Francesco Ubertini, Rettore Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
Alberto Vacchi, Presidente e Amministratore Delegato IMA

10.10 La spinta delle multinazionali

Nicola Poleschi, Direttore Generale Eon Reality
Eugenio Sidoli, Presidente Philip Morris Italia
Luca Vergani, CEO Wavemaker Italia

10.40 Keynote speech - Made in Italy, innovare la tradizione

Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit
Roberto Fiorini, CEO UniCredit Factoring

Programma

Bologna 4 luglio - Ore 8:30
BolognaFiere - Sala Maggiore
piazza Costituzione 3

11.00 La tecnologia che crea lavoro: dalla multinazionale alla start-up

Alessio Bonfiatti, Fondatore MindIT solutions
Sonia Bonfiglioli, Presidente Bonfiglioli Riduttori
Alessandro Strada, Amministratore Delegato Marposs

11.30 Keynote Speech - Innovazione e sostenibilità

Marco Astorri, Presidente Bio-on

11.50 Le nuove strade dell'innovazione

Roberto Collavizza, Responsabile Sales Nord Est TIM
Stefano Menghinello, Direttore Statistiche Economiche ISTAT
Fabio Nalucci, Amministratore Delegato Gellify
Michele Poggipolini, Amministratore Delegato Poggipolini

12.30 Le filiere di eccellenza

Antonio Bruzzone, Direttore Generale BolognaFiere
Giovanni Grossi, Chief Financial Officer Florim Ceramiche
Carlo Lambro, Presidente New Holland Agriculture
Massimo Monti, Amministratore Delegato Alce Nero

Modera **Luca Orlando**, Il Sole 24 Ore

Per informazioni: www.ilsole24ore.com/innovationdaysbologna

Main partner



Con il patrocinio di



Premium partner



In collaborazione con



Partner



Hospitality partner



Partner tecnico



Un evento di



GRUPPO 24 ORE